

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dello statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 18.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, al fine di dare applicazione alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, inserite nella Circolare n. 263 con il 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, alle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di Governo Societario ed in materia di Gruppi Bancari, inserite nella Circolare 285 con il 1° ed il 2° aggiornamento rispettivamente del 6 e del 21 maggio 2014 nonché al fine di migliorare ulteriormente i processi organizzativi e le prassi operative della banca.

La Banca d'Italia con nota prot. n. 1018284/14 del 16 ottobre 2014 ha rilasciato il preventivo provvedimento di accertamento, ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico delle leggi bancarie, di conformità al principio di sana e prudente gestione del progetto di modifica dello statuto sottoposto all'esame dell'odierna seduta.

Le proposte di modifica riguardano le previsioni statutarie contenute negli articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 e l'introduzione del nuovo articolo 18.

Le ragioni che motivano le modifiche proposte sono costituite:

- per l'articolo 4, dall'opportunità di uniformare ancora di più il dettato statutario alle nuove disposizioni in materia di gruppi bancari;
- per l'articolo 7 dalla necessità di individuare una composizione quanti-qualitativa più calibrata alle caratteristiche dimensionali della Cassa, in linea con gli standard previsti dalla normativa di riferimento;
- per gli articoli 8.2, 12.3 (nuovo) e 13.3 (nuovo), dall'opportunità di esplicitare, nell'ambito delle attribuzioni riservate rispettivamente al Consiglio di amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale, la responsabilità di assolvere automaticamente anche i diversi compiti tempo per tempo attribuiti a tali organi dalle normative di Vigilanza;
- per l'articolo 8.3 dall'opportunità di una semplificazione dell'organizzazione e del sistema di governo societario mediante l'eliminazione del Comitato Esecutivo e dalla necessità di prevedere solo il Comitato Rischi, escludendo il Comitato Nomine ed il Comitato Remunerazioni, allo scopo di rafforzare il ruolo ed irrobustire il contributo dei comitati endoconsiliari;
- per l'articolo 10.4 dalla necessità di specificare ancor meglio le previsioni statutarie in materia di provvedimenti di urgenza, esplicitando il ruolo di proponente unicamente in capo al solo Direttore Generale, nonché precisando i limiti del ricorso a tale strumento ai casi eccezionali di comprovata necessità e di motivata urgenza;
- per l'articolo 11 dalla necessità di eliminare il riferimento al Comitato esecutivo;

- per l'articolo 12.1 dalla necessità di disciplinare, nell'ambito del sistema di voto di lista per l'elezione del Collegio Sindacale, ulteriori casi particolari, regolando specificamente il subentro dei sindaci supplenti;
- per l'articolo 16.2 dall'opportunità di esplicitare l'indicazione che lo statuto (e le sue modificazioni) è sottoposto al controllo della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB;
- per l'articolo 18 (nuovo) dall'opportunità di inserire una nuova norma transitoria che preveda quali termini per l'adeguamento alle nuove previsioni degli articoli 7 e 8 (limitatamente alla composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, al nuovo numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza ed all'eliminazione del Comitato esecutivo) il primo rinnovo degli Organi sociali successivo all'entrata in vigore della modifica degli articoli stessi e per l'adeguamento all'articolo 8.3 relativo alla previsione del Comitato Rischi, il 30 giugno 2017.

Si fa presente che modifiche statutarie proposte non comportano la sussistenza del diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non contenendo gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate nello statuto e dall'articolo 2437 codice civile.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte assumeranno efficacia con l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Di seguito si riportano le modifiche proposte, raffrontate con il testo attualmente vigente, che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

Testo attuale	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>4.1 La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>4.2 Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>4.3 La società è a capo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.</p> <p>4.4. In tale veste svolge attività di coordinamento e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>4.1 La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.</p> <p>4.2 Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché ogni altra attività connessa o strumentale al raggiungimento dello scopo sociale. La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.</p> <p>4.3 La società è a capo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del d.lgs. 1° settembre 1993 n° 385.</p> <p>4.4. In tale veste svolge attività di coordinamento e</p>

<p>di direzione delle società partecipate in via diretta od indiretta ed emana, in particolare, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.</p>	<p>di direzione delle società partecipate in via diretta ed indiretta ed emana, in particolare, disposizioni alle componenti del Gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. La società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Cassa di Risparmio di Ravenna, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del Testo Unico Bancario, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del Gruppo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da 16 consiglieri con le seguenti modalità:</p> <p>A) L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge su liste di candidati al Consiglio di Amministrazione, che siano presentate e depositate presso la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Piazza Garibaldi n. 6, Ravenna, dopo l'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto e fino ad almeno il settimo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea stessa.</p> <p>La Direzione Generale tiene un apposito libro-verbale per le registrazioni cronologiche di tali atti. Ogni lista deve essere composta da azionisti candidati in possesso di tutti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per gli amministratori di banche (requisiti che debbono essere richiamati anche nell'avviso di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>7.1 L'Assemblea elegge un Consiglio di Amministrazione composto da 16 un numero pari compreso tra 10 e 14 consiglieri, previa indicazione del numero da parte del Consiglio di amministrazione in scadenza di mandato contestualmente all'adempimento di cui all'art. 6.4 dello Statuto, con le seguenti modalità:</p>

convocazione dell'Assemblea avente all'ordine del giorno l'elezione di consiglieri di amministrazione).

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti riguardanti l'onorabilità, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

C) Ogni lista deve essere sottoscritta da un numero di soci rappresentanti (in proprio o per delega presentata nelle forme già previste dal vigente Statuto della Cassa o per fax che ne confermi l'autenticità) una quota di capitale non inferiore ad un trentesimo. Ogni azionista può sottoscrivere irrevocabilmente e unicamente una lista di candidati per il Consiglio di amministrazione che contenga eventualmente unitamente anche la lista per il Collegio Sindacale. In caso di sottoscrizione, da parte di un'azionista, di più di una lista di

B) Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei presentatori, i curricula sottoscritti e le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli autorevoli candidati (requisiti essenziali per le loro elezioni), che debbono essere pienamente consapevoli delle responsabilità insite nell'incarico e dell'impegno temporale necessario, l'attestazione dell'insussistenza di causa di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, in particolare per quello che riguarda gli elevati requisiti di professionalità e onorabilità imposti dalle normative vigenti e dalla rilevanza della Banca; nell'ipotesi in cui non sia possibile depositare tempestivamente i documenti riguardanti l'onorabilità **comprovanti il possesso dei requisiti richiesti**, deve essere depositata una dichiarazione, con firma autenticata, con la quale ciascun candidato afferma, sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti normativamente previsti, **nonché, qualora posseduti, di quelli di indipendenza previsti dallo statuto**, le cui documentazioni debbono depositarsi dopo l'avvenuta elezione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, come da legge la verifica dei requisiti dei neo eletti consiglieri.

candidati, viene ritenuta valida esclusivamente la firma apposta alla lista depositata per prima e vengono annullate le eventuali altre sottoscrizioni effettuate dal medesimo azionista.

Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell'Assemblea.

Le liste diverse da quella presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna non possono essere sottoscritte:

- dai Consiglieri di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, in carica al momento della presentazione della lista, sia per le azioni che detengono personalmente, sia per quelle detenute tramite società da loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 n. 1 del codice civile;
- dai genitori, coniuge, figli, fratelli, sorelle dei suddetti Consiglieri.

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza. Almeno due candidati di ciascuna lista devono possedere il

D) Le liste debbono essere formate da un minimo di un candidato ad un massimo di candidati pari al numero massimo di eligendi nella votazione assembleare convocata.

Ogni candidato deve essere azionista in regola con i requisiti di legge e previsti dallo Statuto della Cassa.

I nominativi presentati nelle liste vengono ordinati in ciascuna lista secondo l'ordine proposto dai rispettivi presentatori, con le specificazioni del cognome, del nome, del luogo e della data completa di nascita per la precisa identificazione.

Ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né simultaneamente per l'elezione del Collegio Sindacale. Fra eventuali plurime candidature dello stesso azionista rimane valida la prima presentata e decadono le eventuali altre.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza. Almeno ~~due~~ **uno ogni tre dei**

requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi.

E) Partecipano alla ripartizione dei seggi tutte le liste regolarmente presentate e votate.

Nel calcolo delle percentuali per l'attribuzione dei seggi non vengono considerate le schede bianche o nulle.

Ogni azionista può votare esclusivamente per una lista con il numero di azioni di cui è titolare in Assemblea.

Ogni azionista elettore di una lista può aggiungere nominativi di azionisti dotati dei requisiti disposti dalla legge e dal presente comma alle lettere A e B, non inclusi in altre liste, fino ad un terzo dei candidati presentati nella lista votata ed in numero non inferiore comunque ad una unità.

F) La cifra elettorale di ciascun candidato presentato in lista è determinata dai voti ottenuti dalla lista, mentre la cifra elettorale dei candidati aggiunti dagli azionisti è determinata dalle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo le cifre elettorali ottenute e, nel caso di parità di cifra elettorale, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.

G) L'attribuzione dei seggi a ciascun lista viene effettuata con sistema proporzionale secondo la seguente procedura:

a) occorre determinare il quoziente della lista dividendo il totale dei voti azionari validamente espressi in Assemblea per il numero dei seggi consiliari da attribuire;

b) ad ogni lista ammessa alla distribuzione dei seggi consiliari viene assegnato un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dividendo i voti riportati dalla lista per il quoziente di lista di cui al

candidati presentati nell'ordine di lista e comunque almeno due dei primi sei della lista presentata, devono possedere il requisito di indipendenza e non potranno quindi divenire esecutivi.

punto a);

c) nel caso in cui i seggi consiliari così attribuiti siano in numero minore rispetto a quelli da assegnare, i restanti seggi consiliari vengono attribuiti, nell'ordine, alle liste con i resti di quoziente di lista più elevati risultanti nelle divisioni di cui al punto b) senza escludere quelle che non avessero ottenuto il quoziente intero; a parità di resti, il seggio consiliare viene attribuito alla lista prima presentata.

H) Il numero dei seggi (comprese le eventuali sostituzioni) attribuibili alla lista di candidati presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, non può superare la metà del numero totale dei componenti il Con-siglio di Amministrazione.

Conseguentemente l'altra metà dei consiglieri viene attribuita alle altre liste secondo le regole sopra definite in questo medesimo Statuto.

Vengono proclamati eletti, nel numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, secondo le precedenti regole, purchè in possesso dei requisiti disposti dalla legge e richiamati nel presente comma alle lettere A e B, i candidati Consiglieri, compreso comunque almeno un candidato Consigliere che abbia i requisiti di indipendenza, comunque e ovunque collocato nell'ordine della rispettiva lista (ovvero se fra gli eletti non vi fosse un Consigliere indipendente, l'ultimo degli eletti verrebbe sostituito dal primo dei non eletti dotato dei requisiti di indipendenza).

I) Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta dalla sola Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso venga validamente presentata un'unica lista ed essa venga proposta da soci diversi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il

numero totale dei Consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso vengano validamente presentate più liste proposte da soci ed in assenza di lista comunque sottoscritta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

Nel caso in cui i soci non dovessero comunque presentare alcuna lista valida, l'Assemblea procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione con la maggioranza di legge, il numero totale dei consiglieri eligendi per il triennio si riduce ad 8 (otto).

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno due Consiglieri non esecutivi, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio previsto dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

7.2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno vicario. Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti a

L) Nel Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di almeno quattro Consiglieri non esecutivi, ai quali non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e che non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

Nel Consiglio di Amministrazione, almeno ~~due~~ **il 25 per cento dei Consiglieri non esecutivi (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore)**, comunque eletti o subentrati, devono possedere il requisito di indipendenza; per tale si intende il criterio ~~previsto~~ **richiamato** dall'articolo 147 ter del TUF.

L'indipendenza degli amministratori è valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengano conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione nelle due prime votazioni ed a maggioranza semplice dei presenti nella terza votazione e, in tale caso, a parità di voti, risultano eletti i Consiglieri più anziani di carica ed a parità i più anziani di età.

7.3 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I singoli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi del codice civile.

Per la cessazione dalla carica degli Amministratori per scadenza del termine si applica l'art. 2385, secondo comma del codice civile.

7.4 Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un consigliere di amministrazione, lo stesso viene sostituito, per il completamento del mandato, dal primo dei non eletti della medesima lista originaria dove l'amministratore cessato era stato eletto.

Qualora venga a mancare il numero di Consiglieri non esecutivi indipendenti previsto dall'articolo 7.1 lettera L) del presente statuto, l'Amministratore indipendente cessato viene sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della medesima lista originaria.

Nel caso in cui una lista sia o rimanga priva di candidati subentranti o per mancata accettazione dell'incarico, il Consiglio provvederà alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'astensione dei Consiglieri non indicati dalla stessa lista di appartenenza. Il nominativo da cooptare verrà designato o proposto dalla maggioranza dei Consiglieri in carica della stessa lista di appartenenza del sostituendo, sempre nel rispetto dell'art. 7.1, lettera H dello Statuto.

In caso di impossibilità per la mancanza di Consiglieri in carica della lista interessata, si

procede alla cooptazione a termini di legge nel rispetto dell'articolo 7.1, lettera H dello Statuto, commi 1 e 2.

7.5 Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade con effetto dal momento della sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione, che ha comportato la decadenza. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

7.6 Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

7.7 Di regola il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nell'ambito dell'Unione Europea, e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno quattro giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Amministratori e Sindaci.

In caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma, anche con deroga al termine sopra previsto.

Tali comunicazioni devono indicare gli argomenti, su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. Il Consiglio potrà fissare modalità diverse di convocazione, in deroga a quanto sopra stabilito. La relativa decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Alle riunioni

<p>del Consiglio assiste, con voto consultivo, il Direttore Generale.</p> <p>7.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p>7.9 E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.</p> <p>La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.</p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di 	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>8.1 Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione, tranne quelli che per legge o in conformità al presente statuto sono riservati all'Assemblea.</p> <p>8.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica ed il controllo strategico dei rischi, l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, l'acquisizione e la cessione di partecipazioni di rilievo, le nomine e le revoche nelle cariche di Direttore Generale, Condirettore Generale, Vice Direttore Generale; - le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della

revisione interna e di conformità previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Il Consiglio può inoltre nominare commissioni consultive e di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.

8.3 Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

Il Comitato Esecutivo è formato da sette a nove Consiglieri; di esso, tra questi, fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente vicario o unico.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.

Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni 180

composizione del gruppo bancario, nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la nomina **e la revoca** del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche del Gruppo Bancario, e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, –e di conformità **e di controllo dei rischi** previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;

- l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali;

- la determinazione dei criteri per l'indirizzo, il coordinamento, la direzione e la valutazione dei risultati delle società del Gruppo e dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

Il Consiglio può inoltre ~~nominare~~ istituire commissioni/**comitati** consultive e di studio, temporanee~~i~~ o permanenti, di cui possono far parte anche Amministratori e Sindaci, determinandone le funzioni e la composizione.

~~8.3 Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.~~

~~Il Comitato Esecutivo è formato da sette a nove Consiglieri; di esso, tra questi, fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente vicario o unico.~~

~~E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato esecutivo mediante utilizzo di sistemi di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla discussione in tempo reale, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti.~~

<p>giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze, entro determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Comitato esecutivo o al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.</p>	<p>La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente (o chi lo sostituisce) e il Segretario.</p> <p>Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale periodicamente e in ogni caso almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p> <p>Il Consiglio costituisce al suo interno il Comitato Rischi che svolge funzioni di supporto al Consiglio stesso in materia di rischi e sistema di controlli interni, composto da 3-5 membri, tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti con la presenza di almeno un Consigliere eletto dalle liste di minoranza e Presidente scelto tra i componenti indipendenti.</p> <p>8.4 In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria, poteri deliberativi possono essere delegati al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze, entro determinati limiti, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>8.5 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe dovranno essere comunicate al Comitato esecutivo e al Consiglio, con le modalità fissate da quest'ultimo, e comunque con una periodicità non superiore a 180 giorni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>9.1 Agli Amministratori spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso spettante agli amministratori componenti di eventuali commissioni istituite ai sensi dell'art. 8.2 del presente Statuto.</p>

<p>9.2 L'assemblea approva inoltre le politiche di remunerazione degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla banca da rapporti di lavoro subordinato; non sono previsti remunerazioni e/o premi basati su strumenti finanziari.</p> <p>All'assemblea viene assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.</p> <p>9.3 Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede a' sensi dell'art. 2389 terzo comma del codice civile.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, della società e del Gruppo nonché di quella degli Organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.</p> <p>10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore più anziano nella carica ed, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.</p> <p>10.3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p> <p>10.4 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, potrà assumere decisioni di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10</p> <p>10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed ha compiti d'impulso e di coordinamento dell'attività d'impresa, della società e del Gruppo nonché di quella degli Organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.</p> <p>10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario, e, in mancanza anche di questo, dal Vice Presidente, se eletto. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, se eletti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore più anziano nella carica ed, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.</p> <p>10.3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.</p> <p>10.4 In caso di urgenza Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza il Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi del</p>

<p>competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale in materia di erogazione del credito e di personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi Organi nella loro prima riunione successiva.</p>	<p>presente statuto, potrà assumere decisioni di competenza del Comitato esecutivo e del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del solo Direttore Generale in materia di erogazione del credito e di personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Le decisioni assunte dovranno essere portate a conoscenza dei rispettivi Organi nella loro Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile successiva.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>11.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.</p> <p>11.2 Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.</p> <p>11.3 Il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dagli articoli 13 e 11.2 del presente statuto per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>11.4 Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono conferire la rappresentanza legale, mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p>11.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o chi lo sostituisce a termini di statuto hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. In caso di loro assenza o impedimento la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.</p> <p>11.2 Il potere di rappresentanza legale e di firma, per singoli atti o per categorie di atti, può essere conferito nelle forme di legge dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo ad Amministratori e dipendenti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.</p> <p>11.3 Il Direttore Generale, i Condirettori Generali, i Vice Direttori Generali e i Dirigenti hanno la rappresentanza legale e la firma sociale per gli atti di loro competenza previsti dagli articoli 13 e 11.2 del presente statuto per quanto loro delegato dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, nei limiti dei poteri loro conferiti.</p> <p>11.4 Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, su proposta del Presidente o del Direttore Generale, possono può conferire la rappresentanza legale, mandati e procure per determinati atti o categorie di atti anche a persone estranee alla società.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.</p> <p>Le liste devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.</p> <p>Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista). Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).</p> <p>In caso di subentro, il sindaco supplente sostituisce il sindaco uscente della propria lista.</p> <p>Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p>12.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi. Dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico. Vengono inoltre nominati due sindaci supplenti.</p> <p>L'elezione del Collegio Sindacale si svolge su liste di candidati.</p> <p>Le liste devono riportare l'indicazione dei nominativi candidati a Presidente del Collegio Sindacale, a sindaci effettivi e a sindaci supplenti e possono essere presentate e depositate unitamente alle liste dei candidati al Consiglio di amministrazione come indicato all'articolo 7.1 lettera C) dello statuto.</p> <p>Alla lista che ottiene più voti spetta il Presidente, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista). Alla seconda lista più votata spetta un sindaco effettivo ed un sindaco supplente (i primi collocati nell'ordine di lista).</p> <p>In caso di subentro, il sindaco supplente sostituisce il sindaco uscente della propria lista.</p> <p>Nell'eventualità che solamente una lista presenti candidati al Collegio Sindacale, vengono proclamati eletti i candidati della medesima sola lista.</p> <p>Nel caso in cui i Soci non dovessero, per qualsiasi ragione, presentare alcuna lista, l'Assemblea procederà alla nomina del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.</p> <p>Nei casi di dimissioni, decadenza, revoca o decesso di un sindaco, subentra, fino al completamento del mandato il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato o, ove ciò non sia possibile, il rimanente sindaco supplente eletto.</p> <p>Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del</p>

<p>Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.</p> <p>Quale organo di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.</p>	<p>Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo e/o supplente subentrato più anziano di età appartenente alla medesima lista del Presidente del Collegio Sindacale cessato.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale, nelle società del Gruppo bancario e nelle società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, possono assumere solo incarichi in organi di controllo.</p> <p>12.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, compreso il sistema informativo, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Svolge altresì attività di supervisione sulla complessiva adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché ogni altra attività disposta dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.</p> <p>Quale organo con funzioni di controllo è parte integrante del complessivo sistema dei controlli interni, ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in</p>
---	--

<p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo di controllo esprime il proprio parere circa la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo bancario e società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>	<p>collegamento funzionale con il controllo esercitato dall'Autorità di Vigilanza.</p> <p>Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa.</p> <p>Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e dell'attività svolta dalla banca.</p> <p>Quale organo con funzioni di controllo esprime il proprio parere, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, anche sulla –circa– la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse).</p> <p>I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo bancario e società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.</p> <p>12.2 L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti: agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge. Vengono resi noti, a termini di legge, all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione previa verifica dell'adeguatezza, delle esperienze culturali, professionali e</p>

dell'onorabilità.

13.2 Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.

In particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi

dell'onorabilità.

13.2 Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della società, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, cura il coordinamento operativo aziendale del Gruppo, esegue le deliberazioni degli Organi amministrativi anche per quanto riguarda il Gruppo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo. Partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.

13.3 Oltre a svolgere i compiti disposti dalle norme di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, in particolare il Direttore Generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di amministrazione ~~e del Comitato esecutivo~~;
- c) assicura la gestione, il governo e il controllo dei rischi;
- d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della società;
- e) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della società ed alla manutenzione dei beni immobili;
- f) propone l'erogazione del credito al Consiglio di amministrazione ~~ed al Comitato esecutivo~~ per le decisioni di rispettiva competenza, provvedendo alla istruttoria dei relativi atti;
- g) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre con proprio parere ai competenti Organi

<p>deliberanti;</p> <p>h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il “datore di lavoro”.</p> <p>13.3 Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p>	<p>deliberanti;</p> <p>h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima con facoltà di conferire le relative procure alle liti.</p> <p>i) assume tutte le iniziative, anche onerose, ritenute necessarie ed opportune per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tal fine, in attuazione della normativa in materia, il Direttore Generale è il “datore di lavoro”.</p> <p>13.4 Il Direttore Generale è coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e/o Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni anche in altre società del Gruppo bancario. Il Consiglio di amministrazione determina le modalità di sostituzione del Direttore Generale, in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>16.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p>16.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.</p> <p>16.2 Il presente statuto è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>18.1 L'adeguamento agli articoli 7 e 8 del presente statuto, limitatamente alla composizione quantitativa del Consiglio di amministrazione, al nuovo numero minimo dei componenti che devono possedere i requisiti di indipendenza e all'eliminazione del Comitato esecutivo avverrà in occasione del primo</p>

rinnovo degli Organi sociali successivo all'entrata in vigore di dette modifiche statutarie.

18.2 L'adeguamento all'articolo 8.3 relativo alla previsione del Comitato Rischi avverrà entro il termine normativamente previsto del 30 giugno 2017.